

zione delle Imposte Dirette, giusta il quale gli operati catastali servir devono anche per l'importante lavoro dell'intavolazione delle rispettive proprietà fondiali nei Libri ipotecarii; e l'altra Circolare della stessa Direzione dell'Imposte 3 Luglio 1850 dalla quale risulta come le istituzioni censuarie sieno state desunte dagli operati catastali prendendosi per base lo stato di fatto dei rispettivi possessori in nome proprio, cioè de' proprietari, dei livellarii o possessori del dominio utile dei fondi enfiteutici, senza distinzione degli affittuali perpetui od a più generazioni, degli usufruttuarii, e dei proprietari e possessori del diritto di superficie a senso del §. 1147 Cod. Civ.

Ciò esposto tornerebbe invero deplorabile che un'istituzione quale si è quella de' Libri del Censo, dopo condotta al suo compimento con spesa e lavoro ingenti, e dopo attivata nel suo scopo finanziario, ch'è quello di conoscere chi sia il proprietario d'ogni singolo immobile per esigere da chi spetta la relativa imposta, valer non dovesse anche nell'altro non men alto suo scopo del diritto privato, di rendere cioè pubblico a tutti lo stesso proprietario e l'immobile stesso, perchè ognuno ne' suoi Contratti con quello ne possa andar garantito.

*Eccezioni che si fanno ai Libri del Censo,
e loro confutazione.*

Senonchè si continuerà per avventura ad opporre che in Dalmazia i mutamenti di proprietà non vengono sempre manifestati agli Uffici del Censo, che molte delle originarie intestazioni, sebbene inesatte, non vennero punto rettificate, e che quindi i Libri relativi non corrispondono al vero stato di fatto. Ciò parrà forse strano quando si consideri che il possessore intestato è quello solo da cui lo Stato ripete assolutamente, e ormai da molti anni, il pagamento dell'imposta relativa, e che quindi sta nel suo immediato interesse